



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL V.C.O.

28876 - MACUGNAGA (VB) – TEL. (+39) 0324.65009 – FAX (+39) 0324.65817

EMAIL: DEMOGRAFICI@COMUNE.MACUGNAGA.VB.IT POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: COMUNE.MACUGNAGA.VB@CERT.LEGALMAIL.IT

Macugnaga, 08 marzo 2018
allegato alla proposta di deliberazione

PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N° 27/2017 DEL COMUNE DI MACUGNAGA (ai sensi dell'art. 17 comma 5, della L.R. n.56/77 e s.m.i.)

Rapporto istruttorio conseguente alla relazione dell'organo tecnico comunale prot. 5206 del 07/11/2017

Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ed il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ed approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 (REGIONE PIEMONTE BU42S1 19/10/2017);

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è stabilito:

.....
DI ADOTTARE il rapporto preliminare per la verifica alla VAS integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G. vigente n. 27/2017, qui allegati per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, acquisiti a protocollo comunale in formato elettronico in data 24/07/2017, PG n.3521, redatti dall' arch. Roberto RIPAMONTI di Omegna, costituiti da:

- **DOCUMENTO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS** tipologia elaborato RELAZIONE codice elaborato 118_04_C_0717_01_PP VPA/27
- **PROGETTO PRELIMINARE** tipologia elaborato **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** codice elaborato 118_04_C_0717_01_PP VA/27
- **PROGETTO PRELIMINARE** tipologia elaborato **NORME DI ATTUAZIONE** Estratto delle NTA con gli articoli n°29,35,36,51 e 58 oggetto di variante codice elaborato 118_04_C_0717_01_PP VB/27

.....
DI DARE ATTO che la presente variante parziale sarà sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici ai sensi ai sensi del comma 11, art.17 della L.U.R. ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

DI DISPORRE che la presente delibera sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Macugnaga ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi precisando che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sarà possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante.

.....
DI STABILIRE che la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, dovranno essere trasmessi a cura dell'autorità competente in materia di VAS, per il tramite del proprio Organo tecnico, ai soggetti con competenza ambientale, individuati ai sensi della citata D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, ai fini dell'espressione del parere di competenza entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento;

.....
DI TRASMETTERE la presente deliberazione unitamente agli elaborati di variante e al documento di verifica, come elencati al precedente punto 2, alla Provincia del V.C.O., ai fini dell'espressione del pronunciamento di cui al comma 7, art. 17 della LUR n. 56/1977 e s.m.i.;

.....
DI DEMANDARE all'autorità competente in materia di VAS la fase di verifica di assoggettabilità, per il tramite del proprio Organo tecnico, a cui spettano le attività tecnico istruttorie finalizzate alla

predisposizione dei pareri e dei provvedimenti di competenza della stessa e per la formulazione del rapporto istruttorio, che si concluderà con l'emissione del provvedimento di verifica;

Considerato che la variante in argomento si riferisce alle seguenti tematiche:

- *possibilità di realizzare sul territorio comunale, definito agricolo e/o agropastorale boschivo, nuove piste agro-silvo-pastorali e/o il completamento e l'ampliamento di quelle esistenti, a seguito di autorizzazione data dal Consiglio Comunale, finalizzate esclusivamente all'esercizio di attività compatibili con le destinazioni d'uso proprie delle aree (accesso ai fondi e agli edifici rurali, svolgimento di attività agrozootecniche, esecuzione di interventi selvicolturali, conservazione dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, manutenzione e riuso del patrimonio immobiliare, realizzazione di infrastrutture e impianti);*
- *intervento sulla norma vigente concernente la "monetizzazione" degli standard urbanistici al fine di unificare e uniformare le procedure, in particolare per: disciplinare i casi di applicazione in funzione di inopportuna estensione, conformazione o localizzazione delle aree standard (in modo da garantire la copertura dei costi di acquisizione e realizzazione), la possibilità di realizzare su suolo pubblico parcheggi privati in regime di legge 122/1989 con pagamento di un canone, la possibilità di indicare alternative compatibili con i principi del PRG per il reperimento di aree di sosta per nuovi insediamenti, la revisione della possibilità di realizzazione di servizi pubblici esclusivamente per la residenza, con estensione a funzioni ragionevolmente compatibili, il recepimento dei contenuti dell'articolo 17, comma 12, lettera b) della LR 56/1977.*

E prevede in particolare le modifiche dei seguenti articoli delle NTA vigenti:

- *articolo 29 - Fasce di rispetto per la rete viaria;*
- *articolo 35 - Classe RS/S1 - aree residenziali sature di modeste dimensioni;*
- *articolo 36 - Classe RS/S2 - aree residenziali sature a carattere plurifamigliare;*
- *articolo 51 - Classe EP/B - aree agricole, agro-pastorali e boschive;*
- *articolo 58 - SP/3 - aree a parcheggio pubblico.*

VISTO il Documento Tecnico per la Verifica di assoggettabilità a VAS – redatto dal dott. Arch. Roberto RIPAMONTI del 24/07/2017, PG n.3521 nel quale si afferma che *"....omissis..... Il contenuto della Variante è di tipo esclusivamente normativo e non determina modificazioni della classificazione d'uso del suolo o dei vincoli.....Le varianti agli articoli 29, 35,36 e 58 non hanno attinenza con le componenti naturali.....l'eventuale realizzazione di strade e piste agro-silvo-pastorali sarà accompagnata obbligatoriamente da valutazione di incidenza, con la quale sarà verificata la compatibilità ambientale dell'intervento.....La Variante non determina "consumo" ulteriore di suolo rispetto al PRG vigente.....Non si ritiene dunque da valutare la necessità, in sede di Variante di PRG, di misure mitigative, demandando tale scelta eventualmente alla fase di valutazione di incidenza..... Il miglioramento delle norme di PRG, per la regolamentazione degli accessi alle aree rurali montane, può incidere positivamente dal punto di vista economico per l'esercizio di attività agro-zootecniche e silvocolturali, oltre che per la manutenzione del patrimonio edilizio di origine rurale presente diffusamente sul territorio e per le opere di conservazione dello stato del territorio.....omissis"*

Visto l'Avviso di pubblicazione e deposito del rapporto preliminare per la verifica alla VAS integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vigente n. 27/2017, adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27 luglio 2017 PG. 3696 trasmesso per la pubblicazione sul BUR Prot. n. 3696 Data 4/8/2017;

Considerato che il predetto avviso è stato pubblicato:

- dal 04/08/2017 al 02/09/2017 all'albo pretorio digitale del Comune di Macugnaga pubblicazione n. 377/2017 del 04/08/2017;
- nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Macugnaga dal 04/08/2017 alla pagina <http://www.comune.macugnaga.vb.it/it-it/avvisi/2017/variante-parziale-n-27-2017-75242-1-0f7cc057947a4553bb23a988bf317ec1>
- sul BU REGIONE PIEMONTE n.33 in data 17/08/2017;

Vista la comunicazione inviata agli Enti, per gli aspetti urbanistici, ad oggetto "richiesta del pronunciamento di competenza ai sensi del comma 7 dell'art.17 della LUR" con nota a firma del responsabile di pianificazione del 04/08/2017, prot.3703 inviata a protocollo@cert.provincia.verbania.it e a mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it;

Vista la comunicazione inviata agli Enti, per il parere ambientale, con nota a firma del responsabile del procedimento di VAS del 10/08/2017, ad oggetto "Trasmissione documentazione ai fini dell'espressione del parere di competenza in materia di VAS" prot. 3812 del 11/08/2017 inviata a

protocollo@cert.provincia.verbania.it;

mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it;

dip.vco@arpa.piemonte.it; protocollo@pec.arpa.piemonte.it. Con la quale sono stati trasmessi, ai fini dell'ottenimento dei pareri di competenza, i seguenti allegati:

- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27/07/2017 (formato pdf)
- DOCUMENTO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
tipologia elaborato RELAZIONE codice elaborato 118_04_C_0717_01_PP VPA/27
- PROGETTO PRELIMINARE tipologia elaborato RELAZIONE ILLUSTRATIVA codice
elaborato 118_04_C_0717_01_PP VA/27
- PROGETTO PRELIMINARE tipologia elaborato NORME DI ATTUAZIONE Estratto delle
NTA con gli articoli n°29,35,36,51 e 58 oggetto di variante codice elaborato
118_04_C_0717_01_PP VB/27
(in formato pdf e p7m)
- Avviso di pubblicazione (formato pdf)

Vista la dichiarazione del responsabile ufficio protocollo, agli atti, con la quale si dichiara che entro il periodo di pubblicazione per osservazioni (dal 04/08/2017 al 02/09/2017), non sono pervenute a protocollo osservazioni.

Visti i pareri pervenuti, espressi dai soggetti destinatari della suddetta nota comunale prot. n. 3812 del 11/08/2017 in ordine alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, che di seguito si elencano:

- Soggetti con competenza ambientale: nessun contributo espresso;
- Soggetto che riveste ruolo tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento: A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, Attività di Produzione Nord Est, nota prot. n. 00076015/2017 (2017/B.B2.04.02505 K_132017_02505) del 05/09/2017, qui pervenuta in data 05/09/2017 e registrata a protocollo comunale n.4096, in cui si conclude ritenendo che lo strumento urbanistico in istruttoria **debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica** come da ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visti inoltre, per quanto qui attinente:

- la nota della Provincia del VCO a riscontro della nota comunale 04/08/2017 (pianificazione) del 19.09.2017, prot. 21505, con la quale è stato trasmesso il decreto del Presidente della Provincia del VCO, ai sensi del comma 5, art. 17 della LUR;
- il Decreto del Presidente della Provincia del VCO, ai sensi del comma 5, art. 17 della LUR, n. 87 del 19/09/2017, con il quale è stata di pronunciarsi positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della variante VP27 al PRG del Comune di Macugnaga, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 27.07.2017, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati; di formulare le indicazioni contenute nella scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione territoriale, Infrastrutture, Parchi e ZPS protocollo 19521 del 23/08/2017;
- la scheda istruttoria varianti parziali al PRG dell'ufficio provinciale Assetto del territorio e Trasporti prot. 19521 del 23/08/2017 con la quale si evidenzia:

.....omissis.....Si prende atto che la fase di verifica di assoggettabilità avverrà in maniera contestuale all'adozione urbanistica della variante, e pertanto in concomitanza con la pubblicazione il Comune ha trasmesso la variante parziale ed il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale nonché alla Provincia del VCO (Settore Ambiente).

Il parere espresso dalla presente istruttoria sarà quindi subordinato all'esito della verifica ambientale, soprattutto rispetto alla modifica dell'articolo 51, visto che l'apertura di nuove strade, che la variante al momento non individua, potrebbe avere rilevanza ai fini della compatibilità ambientale. Sarà necessario comprendere se l'Organo tecnico riterrà soddisfacente quanto riportato nell'elaborato VPA/27 di progetto dove specifica "...la variante non prevede il tracciamento dei percorsi, in quanto non determinati a priori, e introduce nelle relative NTA le specificazioni per l'iter di identificazione e autorizzazione dei percorsi, unitamente a caratteristiche costruttive. A tale proposito si tiene conto del fatto che, data l'estesa individuazione quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), le opere che saranno previste attraverso scelte e programmi successivi alla Variante saranno obbligatoriamente assoggettati a valutazione di incidenza"omissis Oltre alle seguenti indicazioni a titolo collaborativo:

Nella delibera di approvazione dovrà essere riportato l'esito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (art 3 bis della legge regionale 5.12.1977, n. 56, e successive modificazioni), precisando:

- gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente;

- le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo;

- gli atti amministrativi relativi all'espressione del parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata.

Nel caso in cui l'autorità ambientale competente stabilisca condizioni tali da produrre modifiche incisive sulla parte urbanistica la variante dovrà essere rinviata alla Provincia per il parere di competenza.

A titolo collaborativo si evidenzia comunque l'opportunità che in caso la verifica di assoggettabilità si concluda con l'esclusione della variante dalla VAS, valutare l'introduzione di parametri che regolamentino l'aspetto dimensionale consentito dalla norma riferito all'apertura di nuove strade agro-silvo-pastorali previste dall'art. 51 delle NTA.....omissis

Vista infine la relazione dell' Organo Tecnico comunale finalizzata all'assunzione del provvedimento conclusivo della fase di verifica VAS qui pervenuto e registrato a protocollo comunale n. 5206 del 07/11/2017, che, sulla base delle seguenti conclusioni:

- l'esame dei contenuti della Variante normativa evidenzia come non si prevedano effetti sull'ambiente dalle modifiche proposte agli articoli 29 (fasce di rispetto per la rete viaria), 35 (aree residenziali sature di modeste dimensioni), 36 (aree residenziali sature a carattere plurifamiliare), 58 (aree a parcheggio pubblico);
- per quanto riguarda l'articolo 51 (aree agricole, agro-pastorali e boschive) si evidenzia che il testo delle NTA vigenti prevede la possibilità di realizzare infrastrutture stradali non specificamente indicate dal PRG;
- la Variante conferma la possibilità di realizzare le piste agro-silvo-pastorali, precisando le modalità di valutazione di ammissibilità e opportunità della realizzazione (finalizzazione alle attività compatibili, alla conservazione ambientale e al recupero del patrimonio immobiliare), le caratteristiche da osservare relativamente a progettazione e realizzazione e le modalità di verifica di compatibilità rispetto ai vincoli operanti.

propone l'esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica della Variante parziale n. 27 al P.R.G.C. del Comune di Macugnaga, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27.07.2017, a condizione che nelle successive fasi vengano tenute in considerazione le indicazioni e le prescrizioni ivi riportate al fine di garantire la compatibilità territoriale ed ambientale della proposta progettuale;

Considerato pertanto, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e dei contributi pervenuti, che le previsioni di variante non possano determinare impatti significativi sull'ambiente come anche evidenziato nel cap. 4 del documento per la verifica preventiva di assoggettabilità a VAS sopra richiamato;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di poter proporre **l'esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica** della Variante parziale al P.R.G. n. 27/2017 del Comune di Macugnaga, alle medesime condizioni espresse nella relazione dell'Organo Tecnico, Arch. Giorgio Archesso qui pervenuta e registrata a protocollo comunale n. 5206 del 07/11/2017, che si riportano:

a condizione che nelle successive fasi vengano tenute in considerazione le indicazioni e le prescrizioni riportate di seguito al fine di garantire la compatibilità territoriale ed ambientale della proposta progettuale:

- si rende necessario verificare che la proposta urbanistica in argomento sia coerente con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 333-35836 del 03 ottobre 2017 (Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836 n.d.r.); detta verifica dovrà trovare riscontro nell'atto di approvazione comunale della Variante n. 27 al PRGC;
- nella delibera di approvazione dovrà essere riportato l'esito della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS (art. 3bis della l.r. 56/77 e s.m.i.), precisando:
- gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta del soggetto proponente;
- le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo;
- gli atti amministrativi relativi all'espressione del parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata".

Il responsabile del procedimento VAS
Avv. Rosanna TRANCHIDA

